

(N. 646)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BRASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1954

Modifica all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della discussione dei bilanci finanziari io ebbi a presentare e a svolgere il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a impartire precise disposizioni alle Intendenze di finanza perchè anche nelle comunicazioni in corso (in applicazione dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra) tengano presente, nei congrui casi, quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 25, maggiorando del 60 per cento le liquidazioni fatte prima dell'emanazione della legge e, cioè, senza le discriminazioni introdotte dalla legge stessa in favore dei Comuni maggiormente danneggiati ».

L'onorevole Ministro del tesoro pur ritenendo giusto il rilievo e il richiamo, dichiarava di non potere accogliere l'ordine del giorno perchè in contrasto colla legge. In effetto la lettera della legge non contempla esplicitamente quanto lo spirito della medesima manifesta in tutta chiarezza e si rende opportuno piegare la lettera allo spirito per evitare e prevenire inconvenienti gravissimi che tengono in agitazione i danneggiati, proprio, delle zone più colpite e martoriate dalla guerra.

La questione è semplicissima: le Intendenze di Finanza, prima ancora della legge sui danni

di guerra (legge 27 dicembre 1953, n. 968), avevano proceduto per conto proprio a valutazioni e a liquidazioni dei danni alle masserizie di casa (oggetti di vestiario, biancheria, mobilio, ecc.). Si tratta di liquidazioni provvisorie, fatte con potere discrezionale e non sempre ispirate a criteri uniformi e dovevano servire, soprattutto, per commisurarvi gli acconti che si andavano via via corrispondendo. Le Intendenze procedevano, naturalmente, a tali valutazioni senza discriminazioni di sorta, trattando con lo stesso metro i danni e i danneggiati dei diversi comuni della loro circoscrizione.

Quando, invece, si arrivò alla legge, intervenne un concetto nuovo: il legislatore adottava e introduceva un maggiore riguardo per i danneggiati dei Comuni nei quali si fosse verificata una distruzione superiore al 75 per cento.

Per tali danneggiati l'articolo 25 stabilisce che l'indennizzo sia da valutarsi ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per otto, anzichè per cinque come è disposto per tutti gli altri Comuni.

È risaputo, che, in deroga alla norma generale e comune, l'articolo 35 autorizza le Intendenze a notificare « le liquidazioni effettuate prima della entrata in vigore della legge »,

rendendole definitive e moltiplicandone per due l'ammontare, qualora il danneggiato non abbia opposto reclamo. Nel quale caso si procede a nuova liquidazione coi criteri introdotti dalla legge.

Ora nella legge c'è già un criterio di discriminazione che, a mio modesto avviso, avrebbe permesso e permetterebbe di seguire in via interpretativa la procedura auspicata nel mio ordine del giorno, portando gli intendenti a modificare le vecchie indiscriminate liquidazioni maggiorandole, per i casi di cui sopra, del 60 per cento, corrispondente, appunto, alla diversa risultanza derivante dalla applicazione del coefficiente otto invece del cinque.

Però gli uffici del Ministero e, a quanto pare, gli organi di controllo sono di diverso avviso e preferiscono una norma legislativa sicura e precisa: onde il presente disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Senato. Occorre intervenire perchè i danneggiati non siano costretti ad esporre reclami inutili e dannosi, aprendo procedure che assorbono un tempo prezioso ed esasperano la povera gente. Nelle strettezze del bisogno e

per lo spavento delle... calende greche, tanta povera gente (si tratta di danni per lo più al disotto di lire 100.000) è indotta spesso e costretta a capitolare rinunciando al proprio diritto e ritirando la minor somma profertata per non potere attendere i molti mesi (o anni?) che la pratica contenziosa potrebbe richiedere.

Il provvedimento che si propone non porterà sconvolgimento di sorta: esso interessa appena 136 Comuni, per lo più piccoli e non sempre compresi, per l'intera superficie, nella norma dell'articolo 25.

A rigore e per perdere meno tempo, il Governo potrebbe anche attenersi alle « comunicazioni » già effettuate in esecuzione dell'articolo 35 e continuare nelle « comunicazioni » stesse, solo avvertendo che sarà applicata la ulteriore maggiorazione del 60 per cento in favore di quanti dimostreranno di trovarsi nelle condizioni e nei casi di cui al citato articolo 25 primo capoverso.

Mi lusingo pertanto che il Senato vorrà approvare il disegno di legge che mi onoro di presentare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

All'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dopo il primo comma aggiungere le parole: « Tali liquidazioni sono maggiorate del 60 per cento per i casi di cui all'articolo 25 primo capoverso: sono nulle e vanno rinnovate anche se non opposte, le comunicazioni che non abbiano applicato tale maggiorazione ».